

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SUOI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento Intermediari")

INDICE

- A) DENOMINAZIONE E SEDE DELL'INTERMEDIARIO
- B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI
- C) METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE
- D) AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
- E) AGENTI COLLEGATI
- F) DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE
- G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA
- H) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
- I) POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI (DESCRIZIONE SINTETICA)
- L) CONFLITTO DI INTERESSE NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

A) DENOMINAZIONE E SEDE DELL'INTERMEDIARIO

La denominazione dell'intermediario è "Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.", di seguito chiamata per brevità "Banca".

Fa parte del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari".

La Sede legale e la Direzione Generale della Banca sono in **Piazza della Repubblica 21 - 05018 Orvieto (TR)**.

Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Terni n. 00063960553 - Cap. Soc. € 45.615.730,00 int. vers. (al 31.12.2014) - REA 64390 - Cod. ABI 6220 - Albo Az. Cr. n. 5123 - Cod. BIC BPBAITR1. La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

telefono:	0763 399 1
fax:	0763 399 391
indirizzo internet:	www.cariorvieto.it
indirizzo e-mail:	info@cariorvieto.it

B) LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON L'INTERMEDIARIO E RICEVERE DA QUESTO DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

La lingua nella quale il cliente può comunicare con la Banca e ricevere da essa documenti e altre informazioni è l'**italiano**.

C) METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI TRA L'INTERMEDIARIO E IL CLIENTE

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, vanno fatti di norma pervenire alla filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti (alternativamente, per conclusioni a mezzo Internet, anche presso la Filiale Virtuale). L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche, e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, comprese l'invio degli estratti conti, sono effettuati ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto anche attraverso i promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto di ricevimento dell'ordine la Banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente la Banca, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Intermediari, registra sul nastro magnetico o su altro supporto equivalente tali ordini e mantiene evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.

D) AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

La Banca dichiara di essere autorizzata dalla **Banca d'Italia** - sede legale in Roma in Via Nazionale 91 - a svolgere i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori di seguito elencati.

- Servizi e attività di investimento** - I servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico:
 - negoziazione per conto proprio;
 - esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - gestione di portafogli;
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - consulenza in materia di investimenti.

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

In aggiunta ai servizi di investimento sopra indicati, la Banca svolge l'attività di distribuzione di "prodotti finanziari assicurativi", per tali intendendosi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V richiamate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. polizze "index linked" e "unit linked" e operazioni di capitalizzazione), con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai fini dello svolgimento di tale attività, la Banca è iscritta, al numero D000027063, nella sezione D del "Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi" istituito ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'Autorità competente alla tenuta del Registro è l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - con sede legale in Roma (00187), Via del Quirinale, 21 - tel.: +39.06.42.133.1 - fax: +39.06.42.133.206 - sito internet: <http://www.ivass.it>. Il Registro è consultabile all'indirizzo internet: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>.

E) AGENTI COLLEGATI

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza, iscritti in Italia nell'albo unico dei promotori finanziari.

F) DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA E RELATIVI TERMINI DI CONSEGNA AL CLIENTE

I clienti ricevono dalla Banca il seguente rendiconto in relazione ai servizi prestati e nei termini di seguito indicati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

- Per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:
 - Informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
 - Avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine (solo in caso di cliente al dettaglio, escluso il caso in cui la conferma comporterebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente al dettaglio da un diverso soggetto);
 - Informazioni circa lo stato dell'ordine (su richiesta del cliente).

Le informazioni di cui al punto a. devono essere fornite prontamente dalla Banca. L'avviso di cui al punto b. è fornito al cliente quanto prima e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma del terzo medesimo. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca si attiene a quanto stabilito precedentemente, ovvero fornisce al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, il rendiconto.

- Per il servizio di gestione di portafoglio:
 - Rendiconto periodico;
 - Informazioni essenziali sulle singole operazioni eseguite (su richiesta del cliente);
 - Comunicazione di conferma delle singole operazioni (qualora il cliente sia un cliente al dettaglio ed abbia richiesto di ricevere le informazioni di cui al punto e., escluso il caso in cui tale comunicazione contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto);
 - Comunicazione delle eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente (In caso di cliente al dettaglio).

La documentazione di cui al punto d. è fornita al cliente al dettaglio con cadenza semestrale o, alternativamente:

 - con cadenza trimestrale (su richiesta del cliente);
 - con cadenza annuale (qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite. Tale rendiconto è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 1-bis, lettera c) o di cui all'art. 1, comma 3, TUF);
 - con cadenza mensile (qualora il contratto tra l'intermediario e il cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva);

La documentazione di cui al punto e. è fornita prontamente al cliente all'atto di esecuzione delle singole operazioni.

La documentazione di cui al punto f. è fornita al cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, in caso di ricezione da parte della Banca della conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

La documentazione di cui al punto g. è fornita al cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia predeterminata convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
- Per operazioni con passività potenziali (solo in caso di clienti al dettaglio):
 - comunicazione delle eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente (In caso di cliente al dettaglio).

La documentazione di cui al punto h. è fornita al cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia predeterminata convenuta è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
- Per la detenzione di strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente:
 - rendiconto degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide (Nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafoglio, tale rendiconto può essere incluso nel rendiconto periodico di cui al punto d.).

La documentazione di cui al punto i. è fornita al cliente con cadenza annuale.

G) MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA

La Banca opera in base alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari.

A questi si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento di attività di prestazione di servizi di investimento).

In particolare, le **finalità** della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del T.U.B., il quale al comma 1 prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti "avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia". Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'**analisi della situazione tecnica** dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendale.

L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano **interventi** della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria.

L'attività di supervisione si fonda anche sugli **accertamenti ispettivi**, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa.

La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente presso una delle **società di gestione accentrata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e successivi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione.

In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca.

La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane **responsabile** nei confronti del Cliente a norma del contratto "Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari" per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni relative al servizio di custodia e amministrazione titoli - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie.

In caso di sub deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o comunitario. La Banca adotta comunque tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del cliente, ferma restando la responsabilità della Banca, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario.

I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati per contratto stipulato tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto "Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari".

I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante di euro 103.291,38, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca. I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari e titoli assimilabili.

H) FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

I servizi e le attività di investimento che la Banca è autorizzata a svolgere sono coperti dal fondo nazionale di garanzia al quale la Banca aderisce, istituito dall'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e riconosciuto "Sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del Decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione di servizi d'investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. Il Fondo, verificatesi tali condizioni, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Ai fini del rispetto di tale limite, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite l'investimento si considera effettuato da un unico investitore; nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali; infine, nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati superi le disponibilità finanziarie accertate, il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie accertate, in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati. I residui indennizzi non soddisfatti sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità in cui essi sono maturati.

I) POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (DESCRIZIONE SINTETICA)

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La politica di gestione, da parte della Banca, dei conflitti di interesse consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, e di definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

La Banca adotta idonee misure organizzative per la gestione dei conflitti di interesse e assicura che l'affidamento di pluralità di funzioni a soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Al fine di garantire tale indipendenza, la Banca adotta misure e procedure volte a:

1. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando tale scambio possa ledere interessi di uno o più clienti;
2. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale il servizio è prestato;
3. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
4. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
5. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF.

La Banca istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

Maggiori dettagli circa la politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse sono reperibili elettronicamente sul sito internet della Banca all'indirizzo: www.cariorviesto.it.

L) CONFLITTO DI INTERESSE NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

La Banca, nella distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, intrattiene un rapporto contrattuale esclusivo con Aviva Vita S.p.A., Compagnia del Gruppo AVIVA Plc.